



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 92/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30804 del registro di Segreteria, proposto da

C. G., nato a OMISSIS , senza ministero di difensore;

contro

INPS, non costituito;

per l'accertamento

del diritto alla maggiorazione pensionistica ex art. 6 L. n. 140/1985 come
equiparato a invalido di guerra, con pagamento delle differenze arretrate
maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Udito, nell'udienza del 3 giugno 2025, il ricorrente personalmente, nessuno
comparendo per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Dal OMISSIS il ricorrente è titolare di pensione privilegiata ordinaria
concessa con D.M. del OMISSIS n. OMISSIS (doc. 1
ric.), a seguito della sentenza di questa Sezione del 24.3.2006 n. 203, a causa

	del sinistro subito il OMISSIS durante il servizio militare (esplosione	
	accidentale di colpo di pistola da parte di un commilitone) e oggetto della	
	sentenza del Tribunale militare di V. del OMISSIS n. OMISSIS	
	(esitante in declaratoria di improcedibilità per amnistia). Dal OMISSIS	
	è anche titolare di pensione di vecchiaia ordinaria n. OMISSIS cat.	
	OMISSIS quale lavoratore autonomo (artigiano). Con ricorso depositato	
	in data 10.12.2024, pretendendo che il citato decreto del Ministero della Difesa	
	attributivo della pensione privilegiata lo equipari ad un invalido di guerra (in	
	quanto ferito negli anni OMISSIS durante il servizio militare da una	
	pistola Beretta cal. 9 in uso nella Seconda guerra mondiale), ha chiesto i	
	benefici combattentistici previsti dall’art. 6 della L. n. 140/1985. In via	
	amministrativa l’INPS respingeva due volte l’istanza in mancanza di	
	certificazione o dichiarazione sostitutiva comprovante l'appartenenza ad una	
	delle categorie destinarie del beneficio (docc. 2 e 4 ric.).	
	L’INPS non si è costituito in giudizio benché agli atti vi sia documentazione	
	attestante la notifica via pec di ricorso e decreto di fissazione d’udienza in data	
	17-19 dicembre 2024.	
	Nella discussione orale il ricorrente, sentito liberamente ex art. 164, comma 1	
	c.g.c., ha dichiarato di avere svolto attività di lavoratore autonomo e di	
	percepire come tale la pensione di vecchiaia sulla quale chiede la	
	maggiorazione oggetto di ricorso.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, occorre porsi la questione della sussistenza della	
	- pag. 2 di 5 -	

	giurisdizione della Corte dei conti rispetto alle domande attoree.	
	Questa non sussiste alla luce degli atti di causa.	
	Come risulta pacifico e confermato dallo stesso ricorrente in udienza, egli, a	
	parte il trattamento di carattere assistenziale che esula dal perimetro della	
	domanda, gode di trattamento pensionistico come lavoratore autonomo	
	artigiano, sul quale chiede la maggiorazione, che non fa carico all'apposita	
	gestione previdenziale dei dipendenti pubblici (cui sono confluite le casse già	
	amministrate dallo Stato tramite il Ministero del Tesoro), istituita presso	
	l'INPDAP e ora l'INPS, che giustifica il radicarsi della giurisdizione contabile	
	ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.	
	Il beneficio in questione invero non va considerato una prestazione	
	previdenziale autonoma, ma una maggiorazione del trattamento pensionistico	
	cui accede (cfr. Cass. n. 21360/2010) e di cui segue pertanto il regime giuridico,	
	ivi compreso quello della giurisdizione, anche alla luce del principio di	
	concentrazione.	
	2. Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte sulle	
	domande proposte dal ricorrente in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria	
	ossia il tribunale civile in funzione di giudice del lavoro.	
	3. Nulla per le spese in mancanza di costituzione e di difesa di parte resistente.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande proposte	
	dal ricorrente essendone fornito il giudice ordinario.	
	Nulla per le spese.	
	- pag. 3 di 5 -	

Così deciso in Milano, il 3 giugno 2025.

IL GIUDICE

(Walter Berruti)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.6.2025

Il Direttore della Segreteria

(Federica Dainotti)

firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ha disposto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Milano, 3 giugno 2025

IL GIUDICE

Walter Berruti

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.06.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, di danti causa e aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente